

**AREA**

**AREA SVILUPPO SOSTENIBILE ED
INNOVAZIONE
GM**

IN SINTESI

Si forniscono informazioni sul decreto 3 settembre 2021 “Criteri generali di progettazione, realizzazione ed esercizio della sicurezza antincendio per luoghi di lavoro, ai sensi dell’articolo 46, comma 3, lettera a), punti 1 e 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81”. Il decreto del Ministero dell’Interno (G.U. 29/10/2021 n. 259) stabilisce i criteri per individuare le misure necessarie per evitare l’insorgere di un incendio e limitarne le conseguenze qualora esso si verifichi, nonché le misure precauzionali di esercizio.

COMMENTO

Il decreto regola insieme al DM 01/09/2021 e DM 02/09/2021 la sicurezza antincendio nei luoghi di lavoro, sostituendo il DM 10 marzo 1998. Le principali novità introdotte con il DM 03/09/2021 sono: estendere il campo di applicazione a tutti i luoghi di lavoro non dotati di regole tecniche, e, in particolare, a tutti i luoghi di lavoro che comprendono attività soggette ai controlli di prevenzione incendi (articolo 3, comma 3); introdurre per i luoghi di lavoro a basso rischio d’incendio criteri semplificati per la valutazione del rischio incendio e misure di prevenzione, protezione e gestionali antincendio, che sono dettagliate nell’allegato I del decreto.

In allegato:

DM 03/09/2021

Testo coordinato sulla sicurezza antincendio sui luoghi di lavoro

Area Sviluppo sostenibile ed Innovazione
GM
Prot. N. 1410
Circolare N 16718
Area Sviluppo sostenibile e innovazione
Corso Vittorio Emanuele II, 101 – 00186 Roma

Roma, 26 ottobre 2022

~~Sedi regionali e provinciali di Confagricoltura~~
~~Federazioni Nazionali di Prodotto~~
~~Federazioni Nazionali di Categoria~~
~~Anga~~
~~Agriturist~~
~~Fai~~
~~Confagricoltura Donna~~
~~Enti Aderenti~~
~~Loro Sedi~~

~~Oggetto: Decreto~~ Ministeriale 03/09/2021, “Criteri generali di progettazione, realizzazione ed esercizio della sicurezza antincendio per luoghi di lavoro, ai sensi dell’articolo 46, comma 3, lettera a), punti 1 e 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81”.

La presente circolare fa seguito alle precedenti due circolari relative alla nuova normativa sulla sicurezza antincendio, costituita da tre decreti del Ministero dell’Interno, in cui sono stati trattati il **decreto ministeriale 01/09/2021** relativo al controllo e alla manutenzione delle attrezzature, degli impianti e dei sistemi di sicurezza antincendio, ed il **decreto ministeriale 02/09/2021**, relativo alla gestione dei luoghi di lavoro in esercizio ed in emergenza definendo anche i corsi di formazione per gli addetti antincendio e per i formatori.

In questa circolare viene trattato il terzo **decreto ministeriale 03/09/2021 - decreto Minicodice**, in vigore dal 29/10/2022 (un anno dopo la sua pubblicazione in G.U. n. 259 del 29 ottobre 2021), che tratta i criteri generali di progettazione, realizzazione ed esercizio della sicurezza antincendio per i luoghi di lavoro.

Si ricorda che i tre decreti sono stati emanati conformemente all’articolo 46 “Prevenzione incendi” del d.lgs. 81/2008 che, al comma 3, prevedeva l’adozione di uno o più decreti nei quali fossero definiti vari aspetti in materia antincendio, e sostituiscono il decreto ministeriale 10 marzo 1998 relativo ai “Criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell’emergenza nei luoghi di lavoro” che si applicava alle attività non soggette ai controlli di prevenzione incendi e alle attività soggette ai controlli di prevenzione incendi limitatamente agli aspetti relativi alla riduzione della probabilità di insorgenza di un incendio; alla garanzia dell’efficienza dei sistemi di protezione antincendio; alla fornitura di una adeguata informazione e formazione sui rischi di incendio ai lavoratori.

Il DM 03/09/2021 all’art.1 stabilisce i criteri generali per individuare le misure intese ad evitare l’insorgere di un incendio ed a limitarne le conseguenze qualora esso si verifichi, nonché le misure precauzionali di esercizio e si applica alle attività che si svolgono nei luoghi di lavoro, come definiti

dall'art. 62 del d.lgs. 81/2008, ad esclusione delle attività che si svolgono nei cantieri temporanei o mobili di cui al titolo IV del medesimo d.lgs. 81/2008.

Si riporta la definizione di luoghi di lavoro: d.lgs. 81/2008 - Titolo II - Luoghi di Lavoro Capo I – Disposizioni generali – Articolo 62 “Definizioni”:

“1.....si intendono per luoghi di lavoro, unicamente ai fini della applicazione del presente titolo, i luoghi destinati a ospitare posti di lavoro, ubicati all'interno dell'azienda o dell'unità produttiva, nonché ogni altro luogo di pertinenza dell'azienda o dell'unità produttiva accessibile al lavoratore nell'ambito del proprio lavoro.

2. Le disposizioni di cui al presente Titolo non si applicano: a) ai mezzi di trasporto; b) ai cantieri temporanei o mobili; c) alle industrie estrattive; d) ai pescherecci; d-bis) ai campi, ai boschi e agli altri terreni facenti parte di un'azienda agricola o forestale.”

Nell'art. 2 viene stabilito che la valutazione del rischio incendio e la conseguente definizione delle misure di prevenzione, di protezione e di gestione per la riduzione di tale rischio costituiscono parte specifica del documento richiesto dal d.lgs. 81/2008 all'art. 17 “Obblighi del datore di lavoro non delegabili”, comma 1, lettera a): *“la valutazione di tutti i rischi con la conseguente elaborazione del documento previsto dall'articolo 28”.*

La valutazione dei rischi di incendio deve essere effettuata in conformità ai criteri che sono indicati nell'art. 3 del decreto stesso e deve essere coerente e complementare con la valutazione del rischio esplosione, laddove sia richiesta, in ottemperanza al titolo XI, “Protezione da atmosfere esplosive”, del d.lgs. 81/2008.

L'art. 3 contiene le indicazioni che conducono il datore di lavoro ad individuare gli specifici criteri da applicare nello specifico luogo di lavoro per la progettazione, realizzazione ed esercizio della sicurezza antincendio a seconda dei casi: regole tecniche di prevenzione incendi, DM 3/8/2015, allegato I del decreto stesso.

Sono previsti 4 casi, ognuno dei quali è descritto in uno dei 4 commi che costituiscono l'articolo:

- 1) in generale *“le regole tecniche di prevenzione incendi stabiliscono i criteri di progettazione, realizzazione ed esercizio della sicurezza antincendio per i luoghi di lavoro per i quali risultano applicabili”;*
- 2) per i luoghi di lavoro a basso rischio di incendio, definiti nell'allegato I, si applica l'allegato I stesso;
- 3) per i luoghi di lavoro che non ricadono nei commi 1 e 2, i criteri di progettazione, realizzazione ed esercizio della sicurezza antincendio sono quelli contenuti nel Decreto del Ministero dell'Interno 3 agosto 2015;
- 4) viene fatta salva la possibilità, anche per i luoghi di lavoro a basso rischio di incendio, di applicare il Decreto del Ministero dell'Interno 3 agosto 2015.

Il comma 3 dell'art. 3 supera, per i luoghi di lavoro, l'art. 2 comma 1 del Decreto del Ministero dell'Interno del 3 agosto 2015, chiamato anche Codice di prevenzione incendi, estendendone il campo di applicazione a tutti i luoghi di lavoro non dotati di regole tecniche, e, in particolare, a tutti i luoghi di lavoro che comprendono attività soggette ai controlli di prevenzione incendi.

I luoghi di lavoro a cui applicare i criteri di progettazione, realizzazione ed esercizio della sicurezza antincendio del Decreto del Ministero dell'Interno 3 agosto 2015 in base all'art. 2, “Campo di applicazione”, comma 1, sono: *“...attività di cui all'allegato I del decreto del Presidente della Repubblica 1 agosto 2011, n. 151, individuate con i numeri: 9; 14; da 27 a 40; da 42 a 47; da 50 a*

54; 56; 57; 63; 64; 70; 75, limitatamente ai depositi di mezzi rotabili e ai locali adibiti al ricovero di natanti e aeromobili; 76.”.

Le attività di interesse dell'allegato I del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151, sono:

- 27. mulini per cereali ed altre macinazioni con potenzialità giornaliera superiore a 20.000 kg, depositi di cereali e di altre macinazioni con quantitativi in massa superiori a 50.000 kg;
- 28. impianti per l'essiccazione di cereali e di vegetali in genere con depositi di prodotto essiccato con quantitativi in massa superiori a 50.000 kg;
- 29. stabilimenti ove si producono surrogati del caffè;
- 30. zuccherifici e raffinerie dello zucchero;
- 31. pastifici e/o riserie con produzione giornaliera superiore a 50.000 kg;
- 32. stabilimenti ed impianti ove si lavora e/o detiene foglia di tabacco con processi di essiccazione con oltre 100 addetti o con quantitativi globali in ciclo e/o in deposito superiori a 50.000 kg;
- 36. depositi di legnami da costruzione e da lavorazione, di legna da ardere, di paglia, di fieno, di canne, di fascine, di carbone vegetale e minerale, di carbonella, di sughero e di altri prodotti affini con quantitativi in massa superiori a 50.000 kg con esclusione dei depositi all'aperto con distanze di sicurezza esterne superiori a 100 m;
- 37. stabilimenti e laboratori per la lavorazione del legno con materiale in lavorazione e/o in deposito superiore a 5.000 kg;
- 40. stabilimenti ed impianti per la preparazione del crine vegetale, della trebbia e simili, lavorazione della paglia, dello sparto e simili, lavorazione del sughero, con quantitativi in massa in lavorazione o in deposito superiori a 5.000 kg;
- 44. stabilimenti, impianti, depositi ove si producono, lavorano e/o detengono materie plastiche, con quantitativi in massa superiori a 5.000 kg;
- 46. depositi di fitofarmaci e/o di concimi chimici a base di nitrati e/o fosfati con quantitativi in massa superiori a 50.000 kg.

Per quanto riguarda i luoghi di lavoro a basso rischio d'incendio, l'allegato I del decreto 03/09/2021 stabilisce i criteri semplificati per la valutazione del rischio di incendio ed indica le misure di prevenzione, protezione e gestionali antincendio da adottare.

I luoghi di lavoro considerati a basso rischio d'incendio sono quelli ubicati in attività non soggette e non dotate di specifica regola tecnica verticale, aventi tutti i seguenti requisiti aggiuntivi:

a) con affollamento complessivo ≤ 100 occupanti;

Nota. Per attività non soggette si intendono quelle attività non ricomprese nell'elenco dell'Allegato I al decreto del Presidente della Repubblica n. 151 del 2011.

Nota. Per occupanti si intendono le persone presenti a qualsiasi titolo all'interno dell'attività.

b) con superficie lorda complessiva ≤ 1000 m²;

c) con piani situati a quota compresa tra -5 m e 24 m;

d) ove non si detengono o trattano materiali combustibili in quantità significative;

Nota. Generalmente, per quantità significative di materiali combustibili si intende $q_f > 900$ MJ/m².

e) ove non si detengono o trattano sostanze o miscele pericolose in quantità significative;

f) ove non si effettuano lavorazioni pericolose ai fini dell'incendio.

L'allegato I fa esplicito riferimento al Decreto del Ministero dell'Interno del 3 agosto 2015 nel richiamarne termini, definizioni e simboli grafici del capitolo G.1 e, seguendone la stessa impostazione, richiede una specifica valutazione del rischio d'incendio in relazione alla complessità del luogo di lavoro, comprensiva degli elementi minimi individuati al paragrafo 3 dell'allegato che sono:

- a) individuazione dei pericoli d'incendio;
- b) descrizione del contesto e dell'ambiente nei quali i pericoli sono inseriti;
- c) determinazione di quantità e tipologia degli occupanti esposti al rischio d'incendio;
- d) individuazione dei beni esposti al rischio d'incendio;
- e) valutazione qualitativa o quantitativa delle conseguenze dell'incendio sugli occupanti;
- f) individuazione delle misure che possano rimuovere o ridurre i pericoli che determinano rischi significativi.

Le misure da adottare per l'attuazione della strategia antincendio sono in numero inferiore di quelle del Decreto del Ministero dell'Interno del 3 agosto 2015 e non sono legate ai livelli di prestazione ma ad indicazioni adeguate al predefinito rischio di incendio basso. Queste misure sono:

- compartimentazione;
- esodo;
- gestione della Sicurezza Antincendio (GSA);
- controllo dell'incendio;
- rivelazione e allarme;
- controllo di fumi e calore;
- operatività antincendio;
- sicurezza degli impianti tecnologici e di servizio.

Tra le misure sopra indicate, si sottolinea come la "Gestione della Sicurezza Antincendio" mantiene i contenuti della precedente normativa, integrando le previsioni del decreto ministeriale 1° settembre 2021 e del decreto ministeriale 2 settembre 2021 per quanto riguarda il mantenimento in efficienza degli impianti, attrezzature e altri sistemi di sicurezza antincendio e per la gestione della sicurezza antincendio in emergenza.

In particolare, sono specificate le modalità con cui il datore di lavoro (o il responsabile dell'attività) organizza la Gestione della Sicurezza Antincendio:

- a) adozione e verifica periodica delle misure antincendio preventive;
- b) verifica dell'osservanza dei divieti, delle limitazioni e delle condizioni normali di esercizio che scaturiscono dalla valutazione del rischio d'incendio;
- c) mantenimento in efficienza di impianti, attrezzature e altri sistemi di sicurezza antincendio (ad es. estintori, porte resistenti al fuoco, IRAI, impianti automatici di inibizione controllo o estinzione dell'incendio, etc.);
- d) attuazione delle misure di gestione della sicurezza antincendio in esercizio e in emergenza;
- e) apposizione di segnaletica di sicurezza (es. divieti, avvertimenti, evacuazione, etc.);
- f) gestione dei lavori di manutenzione, valutazione dei relativi rischi aggiuntivi e di interferenza, con particolare riguardo a lavorazioni pericolose ai fini dell'incendio (es. lavori a caldo, etc.), pianificazione della temporanea disattivazione di impianti di sicurezza, pianificazione della temporanea sospensione della continuità della compartimentazione, impiego delle sostanze o miscele pericolose (es. solventi, colle, etc.).

Con l'entrata in vigore del DM 3 settembre 2022 quindi si arriverà all'abrogazione completa del DM 10 marzo 1998 e di conseguenza la valutazione dei rischi di incendio e la conseguente definizione delle misure di prevenzione, protezione e gestionali dovrà essere effettuata in conformità ai criteri di progettazione, realizzazione ed esercizio della sicurezza antincendio, indicati all'art. 3 del decreto.

Cordiali saluti.

Donato Rotundo

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Donato Rotundo', written in a cursive style.